

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 34

Riunione del 17 febbraio 2010

- 35.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**
- **GIUSEPPE CUBETA** nella qualità di Presidente della ASD Milano Team Volley 66;
 - **ASD TEAM VOLLEY 66** in persona del Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente relatore
- Avv. Massimo Baldi - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, 2' comma, R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Giuseppe Cubeta** nella sua qualità di Presidente *"per avere in data 22 luglio 2009 effettuato on-line il trasferimento presso la propria società dell'atleta Andrea Cuca Varsalona senza che dallo stesso fosse mai stato sottoscritto alcun modulo di trasferimento presso la società in questione, con violazione dell'art. 17, Statuto FIPAV e degli art. 19 RAT FIPAV, nonché della disposizione contenuta nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009 in virtù della quale "Il Presidente della Società che riceve on-line il nulla osta, prestito e prestito per un campionato ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta";*
- **ASD Team Volley Pol. Sigillo** a titolo di responsabilità ex art. 55, numero 3, lett. A, Reg. Giur. per i fatti sopra contestati al proprio Presidente.

--oOo--

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 17 febbraio.

Sentita la Procura Federale nella persona del sostituto Avv. Tobia il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro del Presidente Giuseppe Cubeta nonché la multa di € 200 per il sodalizio.

Sentito il sig. Giuseppe Cubata il quale, riportandosi alle proprie difese scritte precedentemente trasmesse all'Ufficio Tesseramento, ha ribadito la sua assoluta buona fede essendosi trattato un mero errore commesso sul presupposto che l'atleta avesse firmato il modulo di tesseramento;

Letti gli atti del procedimento e valutate le posizioni delle parti,

considerato

che il presente procedimento trae origine da un esposto presentato in data 18 ottobre 2009 dall'atleta Cuca Varsalona Andrea e dai suoi genitori in cui gli stessi affermavano di non aver sottoscritto alcun modulo di tesseramento;

che nonostante i circa tre mesi di tempo intercorsi tra il tesseramento on-line e la presentazione dell'esposto da parte dell'atleta, e la mancata partecipazione dell'atleta alle sedute di allenamento, il sodalizio incolpato non si è attivato presso i competenti uffici per porre rimedio alle infrazioni regolamentari commesse;

che le norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica;

./.

P.Q.M.

Applica:

- a- al tesserato *Giuseppe Cubeta* la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3;
- b- alla società ASD MILANO Team Volley la sanzione della multa di euro 200,00 (duecento).

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 24 febbraio 2010